

**ALLEGATO "A" –
SCHEMA TIPO DI DOMANDA DI CONVENZIONAMENTO**

Al Signor DIRETTORE GENERALE
dell' A.S.L. n°
via

Al Signor PRESIDENTE
(indirizzare al Soggetto Gestore delle funzioni
socio-assistenziali del proprio ambito
territoriale)

OGGETTO: istanza di convenzionamento.

Il sottoscritto, nato a (.....)il,
residente in (.....), via/piazza, n°,
quale titolare legale rappresentante del presidio socio assistenziale-sanitario denominato
....., sito in (.....),
via/piazza, n°, in possesso dell'autorizzazione al funzionamento
rilasciata in data, da, di cui si allega copia
fotostatica, vista la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte n° del
....., pubblicata sul B.U.R. n° del,

CHIEDE

il convenzionamento del predetto presidio con il sistema pubblico regionale, rappresentato nel caso di specie da codesti Enti, per le prestazioni ad integrazione socio-sanitaria rivolte ad anziani non autosufficienti inseriti nel/i nucleo/i di R.S.A. (totale posti letto n°) R.A.F. (totale posti letto n°).

Prende atto, sin da ora, che il convenzionamento avverrà senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili nei limiti previsti dalla normativa regionale e in base alle spese programmate da codesta A.S.L..

Allega, all'uopo, la documentazione prevista:

- copia fotostatica del provvedimento di autorizzazione al funzionamento;
- dichiarazione attestante la disponibilità di personale adeguato in relazione al modello gestionale definito a livello regionale;

- schema illustrante il modello organizzativo gestionale con particolare riferimento ai servizi generali e di assistenza (numero operatori e relativa qualifica professionale) per gli ospiti non autosufficienti;
- schema di modello P.A.I. adottato dalla struttura, con impegno a rivederlo recependo le modifiche proposte dall'A.S.L.;
- dichiarazione di formale adesione ad intraprendere il percorso migliorativo orientato all'acquisizione di ulteriori requisiti di qualità dell'organizzazione, qualità dell'assistenza, qualità del servizio, come indicato nell'Allegato "C" alla D.G.R. n° del
- copia degli adempimenti predisposti in attuazione del D.Lgs. 30/6-2003, n°196 in materia di trattamento dei dati.

Distinti saluti.

(timbro del presidio)

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(1) Le definizioni sulle tipologie gestionali delle strutture socio-sanitarie citate nel presente Allegato sono correlate alla vigente normativa regionale e sono automaticamente aggiornate a seguito di successive disposizioni normative regionali.

ALLEGATO "B" –**SCHEMA TIPO DI CONTRATTO PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA L'AZIENDA SANITARIA LOCALE E I PRESIDII SOCIO ASSISTENZIALI-SANITARI.**

Tra

- l'A.S.L. con sede Via n° ... codice fiscale legalmente rappresentata dal Direttore Generale sig.;
- (denominazione del soggetto gestore delle funzioni socio assistenziali) con sede Via n° codice fiscale legalmente rappresentata dal Direttore Generale sig.;

E

il presidio socio assistenziale-sanitario con sede legale in Via n° codice fiscale legalmente rappresentato dal sig. in qualità di Legale rappresentante

PREMESSO che:

l'A.S.L. n° e (denominazione del soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali) intendono avvalersi del presidio che esercita attività socio assistenziale-sanitaria per anziani all'interno del suddetto presidio) ubicato in Via n° , per l'erogazione dell'assistenza residenziale socio/sanitaria integrata a favore degli anziani non autosufficienti;

Il presidio con sede in è autorizzato al funzionamento ed è in possesso dei requisiti strutturali di cui al regime definitivo / transitorio (ex DD.G.R. n° 38 – 16335 del 29/6-1992 e n° 41 – 42433 del 09/01-1995) sulla base del provvedimento n° del , emesso da per i seguenti posti letto per anziani non autosufficienti: n° di tipologia R.S.A. n° di tipologia R.A.F. che mette a disposizione dell'A.S.L. n° e (denominazione del soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali) secondo le modalità e condizioni di cui infra.

Tutto ciò premesso:

Si stipula quanto segue**Art. 1 - Premesse**

Il presente contratto viene stipulato in attuazione della D.G.R. n° del , nota alle parti in quanto pubblicata sul B.U.R. n° del e, pertanto, non allegata al presente contratto.

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

La ASL n° di e (denominazione del soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali) si avvalgono del presidio socio assistenziale-sanitario , nel prosieguo semplicemente indicato come

Presidio, per l'erogazione di prestazioni di assistenza residenziale socio/sanitaria integrata a favore degli anziani non autosufficienti per i seguenti posti letto: n°di tipologia R.S.A. n°di tipologia R.A.F.. Il Presidio garantisce le prestazioni di assistenza sociosanitaria, avvalendosi delle strutture, attrezzature, servizi e personale come definiti della normativa regionale ed il modello organizzativo gestionale allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

Art. 3 - Requisiti autorizzativi

Il Presidio s'impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi previsti dal quadro legislativo di riferimento.

Per ciò che attiene la dotazione di personale, il Presidio s'impegna a garantire l'erogazione delle prestazioni certificando numero, professionalità e rapporto di lavoro del personale preposto in relazione agli standard e al modello gestionale definito a livello regionale.

Il Presidio s'impegna, altresì, a comunicare tempestivamente (comunque non oltre giorni tre) all'A.S.L. e al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali ogni eventuale successiva modifica e autocertifica, in caso di proroga o rinnovo del presente contratto, il mantenimento degli standard di personale, nonché il mantenimento di tutti gli altri requisiti di autorizzazione.

L'ASL ed il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali possono accedere a tutti i locali della struttura ed assumere informazioni dirette dal personale, dagli ospiti e dai loro familiari, possono altresì accedere alla documentazione riguardante la corretta organizzazione e gestione delle prestazioni e dei servizi, al fine di verificare la correttezza degli impegni assunti.

L'attività di vigilanza viene svolta dagli Enti e organismi preposti dalla vigente normativa nazionale regionale.

In caso di inadempienza alle prescrizioni dai soggetti preposti all'attività di vigilanza o in caso di omissioni o carenze tecniche, strutturali, igieniche, organizzative, gestionali o a seguito di accertamenti pregiudizievoli alla tutela psico-fisica delle persone ospitate nel presidio od ancora alla sicurezza delle persone ospitate e del personale operante, l'ASL ed il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, sentita la Commissione di vigilanza, può sospendere il contratto ed avviare la procedura per la risoluzione anticipata del contratto, dandone contestuale notizia alla competente Commissione di vigilanza ed al Comune in cui ha sede il Presidio.

Art. 4 - Procedure di accoglienza

Il Presidio s'impegna ad effettuare tutte le procedure di accoglimento degli anziani inviati secondo le modalità definite dalla normativa regionale e comunque ed in ogni caso a redigere per ogni anziano inserito il Piano di Assistenza Individuale ed aprire un fascicolo sanitario e sociale da aggiornare almeno mensilmente.

Art. 5 - Sistema tariffario e pagamenti

L'ASL contraente è tenuta ad erogare al Presidio, nel rispetto delle disposizioni vigenti, la quota tariffaria, prevista alla data odierna e sino al termine dell'anno in corso, in Euro/die per ogni utente anziano inserito nella fascia di bassa intensità, Euro/die per ogni utente anziano inserito nella fascia di media intensità, Euro/die per ogni utente anziano inserito nella fascia di alta intensità.

La quota tariffaria a carico dell'utente che, qualora ne ricorrano i presupposti previsti dalla normativa regionale, potrà essere parzialmente integrata dal (*denominazione del soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali*), è stabilita in Euro/die per ogni utente

anziano inserito nella fascia di bassa intensità, Euro/die per ogni utente anziano inserito nella fascia di media intensità, Euro/die per ogni utente anziano inserito nella fascia di alta intensità.

Le prestazioni da erogare sono quelle previste dalla vigente normativa regionale e comunque tutte quelle indicate nell'Allegato 1 e Tabella A, inclusa la relativa organizzazione gestionale e gli eventuali oneri fiscali, di cui

Eventuali incrementi tariffari per singoli utenti saranno riconosciuti sulla base di specifico progetto individuale previa validazione da parte dei soggetti pubblici contraenti il presente contratto.

Le parti danno atto che il convenzionamento di cui al presente contratto avviene senza impegno di utilizzo e di remunerazione dei posti letto convenzionati, ma solo di quelli utilizzati dai cittadini assistibili inviati dall'A.S.L. nei limiti previsti dalla normativa regionale e in base alle spese programmate dall'A.S.L. e dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, in attuazione e nel pieno rispetto dei principi dettati dall'art. 3, comma 2, lettera a), della L.R. 8/01-2004, n° 1, per quanto attiene, in special modo, il diritto di scelta degli utenti.

L' A.S.L. anticipa mensilmente acconti, pari al 75 % del fatturato e garantisce altresì l'erogazione del saldo spettante entro i successivi 120 gg. dall'avvenuto ricevimento della fattura. L'avvenuto saldo non pregiudica il recupero di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Il Presidio s' impegna ad emettere mensilmente fatture (o eventuale altro documento fiscale ammesso), allegando la documentazione contabile-amministrativa che potrà essere richiesta dall'A.S.L..

E' fatta salva la facoltà dell'A.S.L. di sospendere i pagamenti nei limiti delle contestazioni elevate, ogni qual volta siano in corso contestazioni formali ai sensi degli artt. 4, 6 e 7 o accertamenti di gravi violazioni della normativa vigente in materia sociosanitaria.

Art. 6 - Modalità di registrazione delle prestazioni e verifiche – Trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite.

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni regionali e/o dell'A.S.L. e del soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali circa le modalità di compilazione e tenuta della documentazione sociosanitaria.

Le variazioni del grado di non autosufficienza dell'ospite devono essere tempestivamente comunicate all'A.S.L. e al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali e l'evento patologico o traumatico dovrà trovare corrispondenza nel fascicolo sanitario e sociale. L'A.S.L. ed il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente U.V.G., s'impegnano a verificare e valutare la portata dell'evento ed in relazione a ciò la compatibilità della permanenza del soggetto interessato nella struttura. In ogni caso al verificarsi dell'evento il Presidio deve provvedere all'aggiornamento del P.AI..

L'A.S.L. ed il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, attraverso la competente U.V.G., nell'ambito della propria attività ordinaria possono compiere, con un preavviso non inferiore alle 48 ore, controlli circa il permanere dell'appropriatezza dei ricoveri e l'aderenza delle caratteristiche degli ospiti a quanto riportato nei fascicoli sanitari e sociali. I controlli sono effettuati alla presenza ed in contraddittorio con il Legale Rappresentante della struttura o suo delegato, con

l'eventuale assistenza dei membri dell'équipe socio-sanitaria responsabile della documentazione e di un medico di fiducia delle persone inserite.

Al verificarsi dei seguenti eventi: trasferimento, ricovero temporaneo in strutture sanitarie, periodi di rientro al domicilio, dimissioni, decesso delle persone inserite, il Presidio dovrà darne immediata comunicazione all'A.S.L. ed al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali. A partire dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'evento cesserà la corresponsione della quota giornaliera prevista, la stessa sarà nuovamente corrisposta dal giorno stesso dell'eventuale rientro dell'ospite nella struttura previa contemporanea comunicazione all'A.S.L. ed al soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 7 - Sistema aziendale per il miglioramento della qualità

Le parti identificano il miglioramento della qualità quale obiettivo primario, da perseguire in uno spirito di piena collaborazione.

A tal fine il Presidio s'impegna formalmente a sviluppare un proprio percorso comunque idoneo al raggiungimento dei requisiti minimi di qualità di cui all'Allegato C) della D.G.R. n° del e comunque nuovamente allegati al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale, entro e non oltre quattro mesi dalla stipula del presente contratto di convenzionamento, pena la risoluzione del contratto stesso.

Il Presidio s'impegna, inoltre, al raggiungimento di ulteriori requisiti di qualità che potranno essere prescritti dalla Regione, dall'A.S.L. e dal soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali.

Art. 8 - Sanzioni

Si applicano al rapporto disciplinato dal presente contratto le decadenze e le cause di risoluzione ivi contemplate, nonché quelle previste dalla vigente legislazione nazionale e regionale e dagli articoli 1453 e seguenti del codice civile.

L'A.S.L. ed il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali, accertata l'inadempienza ad uno degli obblighi di cui agli articoli. precedenti, diffidano il Legale Rappresentante a sanarla ed a far pervenire le proprie controdeduzioni entro il termine di 15 giorni. La mancata controdeduzione nei termini stabiliti, o l'inadempienza agli obblighi assunti per il ripristino dei requisiti carenti, comportano la risoluzione anticipata del presente contratto.

Art. 9 - Controversie

Le controversie di natura patrimoniale, potranno essere deferite, su accordo di entrambe le parti ad un Collegio di tre arbitri, il quale le risolverà in via definitiva entro il termine di 90 giorni dall'accettazione dell'incarico.

Gli arbitri saranno designati uno da ciascuna delle parti. La procedura relativa alla nomina ed all'attività del Collegio sarà curata dall'A.S.L. di concerto con il soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali ; gli oneri saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa determinazione del Collegio Arbitrale.

Per il procedimento di arbitrato si applicano le norme di cui all'art. 806 e ssg. del c.p.c.

Art. 10 - Durata

Il presente contratto avrà durata sino al 31.12. 200..

Esso si intenderà tacitamente rinnovato sino al 31 dicembre dell'anno successivo in assenza di diverso pronunciamento di una delle parti, da comunicarsi almeno trenta giorni prima della sua scadenza mediante lettera raccomandata AR.

Il contratto viene redatto in cinque copie, una per ciascun contraente, una per la Regione Piemonte Direzione Programmazione Sanitaria ed una per la Regione Piemonte Direzione Politiche Sociali.

Per tutto quanto non previsto nel contratto, si fa rinvio alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato, lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato.

In tali casi la struttura contraente ha facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto, a mezzo di formale comunicazione da notificare all'A.S.L. ed al Soggetto Gestore delle funzioni socio-assistenziali .

Letto, confermato e sottoscritto,

Luogo e data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL PRESIDIO

IL DIRETTORE GENERALE DELL' A.S.L. N°

IL DIRETTORE (indicare denominazione del soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali)

(1) Le definizioni sulle tipologie gestionali delle strutture socio-sanitarie citate nel presente Allegato sono correlate alla vigente normativa regionale e sono automaticamente aggiornate a seguito di successive disposizioni normative regionali.

**ALLEGATO “C” –
DEFINIZIONE DEI REQUISITI MINIMI DI QUALITA’ DA RAGGIUNGERE ENTRO
QUATTRO MESI DALLA STIPULA DEL CONTRATTO DI CONVENZIONAMENTO.**

- Protocollo per la mobilitazione;
 - Protocollo per l’igiene personale degli ospiti;
 - Protocollo per la contenzione fisica;
 - Protocollo per la prevenzione lesioni da decubito;
 - Protocollo per il controllo delle infezioni e parassitosi;
 - Protocollo per la prevenzione delle incontinenze;
 - Protocollo per la disinfezione dei presidi;
 - Protocollo per la pulizia e sanificazione ambientale;
 - Protocolli per una corretta gestione della biancheria sporca e pulita e modalità di lavaggio degli effetti lettereci e degli indumenti;
 - Protocollo per una corretta idratazione degli ospiti;
 - Protocollo per la gestione dei rifiuti;
 - Protocollo per la gestione dei farmaci;
 - Protocollo per una corretta somministrazione del vitto;
 - Protocollo per la prevenzione delle cadute;
 - Protocollo per la prevenzione e cura della scabbia;
 - Scheda ausili.
-
- Contratto di ospitalità;
 - Carta dei servizi.